



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI COMPENDIO IMMOBILIARE DESTINATO AD AREA POLIFUNZIONALE, COSIDDETTA "AREA FESTE" DI VIA SABOTINO IN GORLA MAGGIORE (VA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione della DGC n.20 del 14/03/2024 e della propria Determinazione n.172 del 20/03/2024 rettificata con DD n. 188 del 22/03/2024

RENDE NOTO

1. ENTE LOCATORE

Comune di Gorla Maggiore (Varese)- Servizio Finanziario e Sport – Piazza Martiri della Libertà N° 19 – 21050 Gorla Maggiore – telefono 0331/617121 INT.3
indirizzo mail: ragioneria@comune.gorlamaggiore.va.it
indirizzo PEC: protocollo@comune.gorlamaggiore.legalmail.it

2. OGGETTO DEL BANDO

Oggetto del presente bando è la locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978 (tenuto conto delle peculiarità relative al soggetto locatore, che è una pubblica amministrazione, delle condizioni di cui al presente bando e dell'allegato schema di contratto di locazione a uso commerciale, che è parte integrante e sostanziale del presente bando e in conformità al quale verrà stipulato il contratto di locazione) del compendio immobiliare destinato ad area polifunzionale, cosiddetta "Area Feste" come da planimetria allegata, composta da una superficie di mq 11.000 così suddivisa:

Un edificio coperto di circa 600 mq sviluppato in due piani comprensivo del centro cottura attrezzato. Nell'edificio vi è una predisposizione di utilizzo promiscuo per attività ludico ricreative e sportive.

- ✓ Un palco esterno coperto per spettacoli di circa 140 mq con una pista da ballo di circa mq 400
- ✓ Una zona riservata a giochi per bambini, adiacente al palco, di circa mq 140.
- ✓ Campo da bocce, spogliatoi, magazzino per il deposito degli attrezzi, servizi igienici.
- ✓ Campo da calcio a 5 e relativi spogliatoi

Il restante spazio caratterizzato da cespugli, piante da alto fusto, prato a verde e percorsi per camminamento.

La destinazione dell'immobile è di tipo commerciale ed ammette le attività compatibili con le seguenti categorie catastali:

- ✓ D/8 fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- ✓ D/6 fabbricati e locali per uso sportivo con fini di lucro;
- ✓ D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, con fini di lucro);

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere presentata una SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per la durata del contratto.

Si precisa che nei locali oggetto di locazione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

La locazione è a corpo e non a misura.

Classe energetica: C per l'area adibita a bar ristorante e F relativamente all'area adibita a bocciodromo.

L'effettuazione degli interventi straordinari necessari e/o opportuni sull'immobile e sugli impianti, previa autorizzazione espressa con atto formale dal Comune di Gorla Maggiore, avverrà a spese del Conduttore, che non potrà avanzare pretese verso l'Amministrazione.

Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, tutte le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate dal Conduttore all'immobile e agli impianti su autorizzazione del Locatore e, qualora necessario, resteranno acquisite dal Locatore senza che debba pagare al conduttore rimborsi o indennità alcuni, ma anche senza possibilità di pretendere dal Conduttore il ripristino dell'immobile nello status quo ante. Il Conduttore non potrà compensare con il valore di detti miglioramenti o addizioni gli eventuali danni causati alla cosa locata o altri eventuali danni cagionati al locatore e/o l'eventuale mancato pagamento di canoni e oneri accessori.

Il Conduttore non avrà diritto ad alcuna riduzione o sospensione del canone di locazione e degli oneri accessori od alcun risarcimento in relazione al mancato o ridotto svolgimento dell'attività nei periodi di tempo in cui effettuerà nell'immobile i lavori necessari per lo svolgimento dell'attività o per eventuali migliorie, addizioni, riparazioni ecc., previamente autorizzati dal Comune locatore, che intenderà effettuare e tantomeno in relazione ai periodi di tempo necessari per ottenere le autorizzazioni scritte del Locatore all'effettuazione di tali lavori.

Alla fine della locazione il Conduttore dovrà restituire i locali, liberi da cose e persone, nello stato originario, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso e fatto salvo quanto sopra indicato in relazione all'acquisizione da parte del Locatore delle eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate dal Conduttore all'immobile e agli impianti su autorizzazione del Locatore.

A carico del Locatore saranno i soli oneri di manutenzione straordinaria necessaria a

garantire e conservare l'idoneità e la sicurezza dell'immobile all'uso previsto.

3. IMPORTO DELLA LOCAZIONE A BASE D'ASTA

Il canone di locazione annuale a base d'asta è di Euro 35.000,00= (trentacinquemila/00) oltre iva 22%, pari ad € 3.558,33= (tremilacinquecentocinquantotto/33) mensili, IVA inclusa.

Inoltre:

- a. il canone di locazione sarà da pagare per ciascuna annualità in rate mensili, entro il giorno 15 del mese successivo, comprensive di IVA, tramite PagoPa o bonifico bancario, a cui seguirà invio di regolare fattura;
- b. il canone di locazione, come sopra articolato, sarà automaticamente aggiornato ogni anno nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- c. le utenze andranno intestate direttamente al Conduttore (energia elettrica, gas, acqua, ecc.);
- d. L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare una fideiussione bancaria, rilasciata da un primario Istituto bancario, per un importo pari ad almeno numero 6 (sei) mensilità del canone di locazione, ovvero pari al numero di mensilità offerto in sede di gara.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE

La locazione avrà la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabile solo di ulteriori 6 (sei) anni previa verifica della permanenza dei requisiti di aggiudicazione e salvo che non sopraggiunga disdetta, da una parte rivolta all'altra, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o Pec almeno 12 mesi prima della scadenza come per Legge n. 392/1978 artt. 27, 28 e 29.

Il rinnovo, trattandosi di contratto con pubblica amministrazione, dovrà essere espresso attraverso la ristipula del contratto allo scadere dei primi sei anni.

In considerazione della proprietà pubblica dell'immobile e in ottemperanza ai principi di libera concorrenza e trasparenza, dopo 12 anni, alla scadenza del secondo seennio, l'immobile oggetto del presente bando sarà oggetto di nuovo affidamento in locazione mediante asta pubblica e in occasione di tale scadenza non si applica quanto previsto dall'art. 34 della Legge n. 392/1978 e pertanto nulla sarà dovuto al Conduttore uscente a titolo di avviamento e simili.

In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito del contratto di locazione.

5. ULTERIORI PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA LOCAZIONE

Le ulteriori principali condizioni contrattuali della locazione saranno le seguenti:

- a) consegna dell'immobile solo alla stipula del contratto;
- b) obbligo per il Conduttore di costituzione e mantenimento di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia del risarcimento dei danni all'immobile e di ogni danno del locatore;
- c) obbligo per il Conduttore di costituzione e mantenimento di fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori di durata pari all'intera durata della locazione;
- d) obbligo per il Conduttore di stipula, adeguamento e mantenimento di adeguate polizze assicurative R.C.T., R.C.O. e Rischio Locativo;

- e) obbligo per il Conduttore di rispetto del contenuto del bando di gara;
- f) obbligo per il Conduttore di corresponsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 per ritardato pagamento alle scadenze;
- g) inopponibilità da parte del Conduttore di ogni tipo di eccezione avente il fine di evitare o ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori (solve et repete) e in particolare dell'eccezione di compensazione;
- h) divieto per il Conduttore di:
 - mutamento della destinazione d'uso dell'immobile;
 - esercizio di attività commerciali diverse da quelle compatibili con le attività attinenti alle categorie catastali D/8, D/6; D/3;
 - sublocazione, comodato, anche parziale del bene, cessione del contratto eccetto quanto previsto dall'art. 36 della L. 392/78; nel caso in cui il Conduttore ceda l'azienda e il contratto senza opposizione del Locatore, il Conduttore cedente non liberato dal Locatore e il cessionario saranno tenuti in solido al pagamento del canone e degli oneri accessori, sia maturati anteriormente alla cessione sia che matureranno successivamente alla cessione;
- i) obbligo per il Conduttore di utilizzo dell'immobile secondo l'uso convenuto, con ogni rischio, profitto e responsabilità relativi all'attività svolta;
- j) sono a carico del Conduttore tutte le spese delle riparazioni rientranti nella manutenzione ordinaria nonché le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di natura straordinaria che intendesse eseguire per adeguare l'immobile e gli impianti alle sue specifiche esigenze, purché autorizzate per iscritto dal Locatore e, qualora necessario, senza che il Conduttore possa avanzare preteseverso l'Amministrazione;
- k) i miglioramenti e le addizioni, anche se autorizzati, resteranno al termine del contratto di proprietà dell'Amministrazione comunale, senza alcun compenso o risarcimento per il Conduttore e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, 1592 e 1593 c.c.;
- l) al cessare del rapporto per qualsiasi causa, obbligo per il Conduttore di riconsegna dell'immobile nello stato originario e libero da cose e persone, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso e fatte salve le migliorie e addizioni che saranno acquisite gratuitamente dal locatore;
- m) risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) del contratto, per:
 - mancato pagamento di una sola rata di canone decorsi 20 giorni dalla scadenza;
 - cambio di destinazione d'uso dell'immobile o esercizio di attività commerciali diverse da quella consentita dal presente Bando;
 - sublocazione, comodato, anche parziale dell'immobile, cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.36 Legge n. 392/78;
 - inadempimento all'obbligo di adeguamento o mantenimento in vigore delle polizze assicurative R.C.T., R.C.O. e Rischio Locativo ;
 - inadempimento all'obbligo di ricostituzione del deposito cauzionale a garanzia del risarcimento dei danni all'immobile e di ogni danno del Locatore;
 - inadempimento all'obbligo di mantenimento o ricostituzione della fideiussione

bancaria a prima richiesta a garanzia del pagamento dei canoni;

- perdita da parte del Conduttore e dell’eventuale altra persona preposta all’attività dei requisiti morali e professionali previsti dal bando di gara;

n) risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ex art.1454 c.c. nel caso di inattività del Conduttore o di svolgimento dell’attività non conforme all’offerta tecnica presentata in sede di gara o in violazione delle normativa relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e agli aspetti igienico-sanitari;

o) il Conduttore è responsabile in caso di danni, manomissioni, incidenti (es. spandimento di acqua, fughe di gas, ecc.) e di ogni altro abuso o negligenza nell’uso dell’unità immobiliare, anche nei confronti di terzi, ed esonera l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per fatto, danno, omissione, colpa di terzi, rinunciando alla garanzia dell’art. 1585 c.c.

p) in caso di mancata o ritardata riconsegna dell’immobile obbligo per il Conduttore di corresponsione dell’indennità di occupazione proporzionata rispetto al canone di locazione e di una ulteriore indennità giornaliera a titolodi penale pari al 25 % del canone di locazione debitamente riproporzionato rispetto alla durata del canone stesso;

q) necessità di mutuo consenso delle parti reso in forma scritta per le modifiche e integrazione del contratto;

r) spese di bollo e 50% spese di registrazione del contratto a carico del Conduttore;

s) esclusiva competenza del Foro di Busto Arsizio per le controversie sull’interpretazione e l’esecuzione del contratto.

6. SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara hanno l’obbligo di visionare, alla presenza di un rappresentante del Comune, i locali oggetto di locazione, che pertanto con la semplice presentazione dell’offerta si intendono visti e piaciuti ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che sarà da inserire nella “**BUSTA 1– DOCUMENTAZIONE**”).

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata entro il **10/04/2024** via e-mail all’indirizzodi posta elettronica ragioneria@comune.gorlamaggiore.va.it

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura in oggetto. I documenti di gara possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune di Gorla Maggiore all’indirizzo web www.comune.gorlamaggiore.va.it, alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Avvisi e bandi- Bandi di gara

Per garantire la trasparenza delle procedure di gara e la parità di trattamento, le informazioni relative alla procedura e alle caratteristiche del servizio potranno essere richieste ESCLUSIVAMENTE in forma scritta via e-mail al seguente indirizzo: ragioneria@comune.gorlamaggiore.va.it entro e non oltre il **10/04/2024**.

I chiarimenti richiesti saranno forniti dall’Amministrazione comunale pubblicamente in forma anonima e scritta, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente alla sezione Bandi di Gara entro 5 giorni dall’inoltro della richiesta.

7. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana

con le modalità previste nel presente bando, **entro le ore 12:30 del 15/04/2024** (secondo gli orari di ufficio di seguito riportati) a mano presso:

UFFICIO PROTOCOLLO nei seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30,
giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 18:00;
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:15.

8. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Chiunque può assistere all'apertura delle buste “1 – Documentazione”, “2- Offerta Tecnica” “3 – Offerta Economica”. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei concorrenti o dei rappresentanti delle imprese che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato *ad hoc* o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara, anche tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.

9. SEDUTE DI GARA

I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno **16/04/2024** presso la sede municipale in Piazza Martiri della Libertà n.19 alle ore 9.00. Qualora i lavori della Commissione non si esaurissero nelcorso della giornata, ulteriori sedute si svolgeranno, presso la suddetta sede, con calendarioreso noto ai concorrenti con comunicazione via e-mail.

La procedura è la seguente:

- a. In seduta pubblica, che si svolgerà presso la sede del Comune di Gorla Maggiore(Piazza Martiri della Libertà n.19 piano terra sala Giunta), la Commissione provvederà a riscontrare il corretto inoltro dei plichi, ad aprire i plichi regolarmente pervenuti, a verificarne il contenuto ossia la presenza delle buste (1, 2 e 3), a valutare e dichiarare l'ammissibilità delle offerte (Busta 1) e alla verifica del contenuto della Busta 2.
- b. Indi, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame delle offerte di cui alla Busta 2.
- c. Successivamente, in seduta pubblica, si provvederà a dare lettura dei punteggi delle valutazioni della Busta 2 e all'apertura della Busta 3 determinando la graduatoria finale, secondo la valutazione delle offerte.
- d. La Commissione, in esito alla valutazione delle offerte, stilerà la graduatoria che non costituirà titolo legittimante per l'assegnazione. La graduatoria avrà validità per un anno.
- e. Nel caso in cui, a esito della formazione della graduatoria da parte della Commissione, dovessero risultare soggetti qualificati a pari merito, quest'ultima procederà in seduta pubblica a richiedere a detti concorrenti di presentare un'offerta economica migliorativa.

10. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Terminate le operazioni di gara l'Amministrazione Comunale prenderà atto delle risultanze dei verbali della Commissione e procederà con determinazione dirigenziale, ove ne ricorrano i profili di legittimità, all'approvazione della graduatoria finale e ciò costituirà proposta di aggiudicazione.

La graduatoria approvata insieme alla proposta di aggiudicazione saranno pubblicate sul sitodel Comune di Gorla Maggiore e comunicate ai concorrenti.

11. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il soggetto primo classificato sarà chiamato all'accettazione della proposta di aggiudicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.

In caso di rinuncia del primo classificato si potrà procedere interpellando i soggetti seguenti in ordine di classificazione nella graduatoria.

Dopo la proposta di aggiudicazione l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti del primo classificato e, qualora necessario, dei concorrenti seguenti in ordine di classificazione nella graduatoria.

Conclusa positivamente detta fase, si procederà all'aggiudicazione mediante determinazione dirigenziale.

Saranno esclusi dalla procedura i soggetti, che a seguito dei controlli effettuati, si rivelino carenti dei suddetti requisiti.

L'assegnatario sarà quindi chiamato a stipulare il contratto.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, previo versamento del deposito cauzionale definitivo e costituzione della fideiussione bancaria di cui ai successivi punti 13 e 14 del presente bando.

La rinuncia o la mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario consentirà all'Amministrazione comunale di proclamare la decadenza dall'aggiudicazione e di incamerare il deposito cauzionale provvisorio nonché di utilizzare la graduatoria stilata, che sarà valida per un anno dalla pubblicazione.

Precisazioni:

La pubblicazione del presente bando non costituisce per il Comune di Gorla Maggiore alcun obbligo o impegno nei confronti dei partecipanti, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia controprestazione, risarcimento e rimborso, compresi i rimborsi di eventuali spese di partecipazione.

Il Comune di Gorla Maggiore pertanto si riserva:

- a. la facoltà di revocare il presente bando e/o di NON procedere all'aggiudicazione per ragioni di opportunità o di interesse pubblico, senza che i partecipanti possano rivendicare alcunché, salvo la restituzione del deposito cauzionale provvisorio;
- b. la facoltà di procedere all'aggiudicazione qualora rimanga valida od accettabile una sola offerta.

12. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Prima di presentare l'offerta i concorrenti devono costituire, pena l'esclusione, a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione, un deposito cauzionale provvisorio infruttifero (cd. "garanzia provvisoria") di € 4.200,00= (quattromiladuecento/00) pari al 2% dell'importo a base d'asta per i primi 6 (sei) anni di locazione, tramite:

- versamento mediante il sistema PagoPa
- assegno bancario circolare intestato a Tesoreria Comune di Gorla Maggiore da inserire nella "Busta 1- Documentazione"
- polizza fideiussoria a garanzia della cauzione provvisoria

La ricevuta di versamento mediante il sistema PagoPa o l'assegno bancario circolare o la polizza fideiussoria dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione alla gara (inseriti nella **"BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE"**).

Per il concorrente che accetterà la proposta di aggiudicazione, tale deposito cauzionale sarà trattenuto, a garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito cauzionale

definitivo da effettuarsi per la stipula del contratto.

Per tutti gli altri concorrenti tale deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui il concorrente rinunci all'accettazione della proposta di aggiudicazione o accetti la proposta di aggiudicazione ma all'esito dei controlli effettuati dall'Amministrazione comunale risulti privo dei requisiti o nel caso in cui l'aggiudicatario per qualunque motivo non sottoscriva il contratto nel termine e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e della fideiussione bancaria indicati nel presente bando verrà incamerato il deposito cauzionale provvisorio, salvo comunque il diritto al maggior danno, e l'Amministrazione comunale potrà procederà allo scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui, a seguito dello scorrimento della graduatoria, vi sia l'accettazione della proposta di aggiudicazione da parte di un concorrente al quale fosse già stato restituito il deposito cauzionale provvisorio, esso dovrà ricostituirlo con le stesse modalità sopra esposte, al fine di garantire la stipula del contratto

13. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Prima della sottoscrizione del contratto di locazione, a garanzia del risarcimento dei danni all'immobile e di qualsiasi altro danno per il Locatore, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero pari 3 (tre) mensilità del canone di locazione annuo offerto in sede di gara, con le stesse modalità di cui al precedente punto 12 del presente bando, non imputabile in conto canoni e oneri accessori.

All'atto della stipula del contratto di locazione l'aggiudicatario, a seconda della modalità utilizzata, dovrà presentare la ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale definitivo.

Detto deposito verrà restituito entro 30 giorni dalla cessazione del contratto di locazione, previa regolare e tempestiva riconsegna dell'immobile e in mancanza di danni all'immobile e di qualsiasi ulteriore danno per il Locatore.

Detto deposito dovrà essere reintegrato ad espressa richiesta del Locatore entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di tale richiesta, in ogni caso di sua utilizzazione nel corso del contratto.

La mancata o ritardata reintegrazione del deposito cauzionale comporta il diritto del Locatore alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

14. FIDEIUSSIONE BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori del contratto, l'aggiudicatario dovrà stipulare una fideiussione bancaria, rilasciata da un primario Istituto bancario, per un importo pari al numero di mensilità del canone di locazione offerto in sede di gara, con un minimo obbligatorio di mesi 6 (sei).

La fideiussione di durata di anni 6 (sei), da rinnovarsi in concomitanza con la rinnovazione del contratto di locazione alla scadenza del primo seennio, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Gorla Maggiore,. Tutti i premi e tutti gli oneri saranno a carico del Conduttore, mentre tutti i pagamenti e i risarcimenti conseguenti all'escussione della garanzia, saranno a favore del Locatore.

Tale fideiussione dovrà essere consegnata dal Conduttore al Locatore contestualmente alla stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.

La mancata costituzione della fideiussione determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione del deposito cauzionale provvisorio.

Il venire meno della garanzia fideiussoria o la mancata immediata reintegrazione della stessa in caso di utilizzo, determina la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto.

Eventuali e ripetuti omessi versamenti dei canoni, non esonereranno da eventuali provvedimenti di sfratto, pignoramento esecuzione e quant'altro previsto dalle leggi vigenti anche in presenza della suddetta garanzia.

15. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici (persone fisiche maggiorenni alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione o persone giuridiche già costituite alla data di presentazione dell'offerta) in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

A. Requisiti generali

- i. non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023., comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e ss.mm.ii.;
- ii. essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- iii. inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- iv. insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- v. non avere controversie, situazioni debitorie e/o procedimenti di riscossione pendenti nei confronti del Comune di Gorla Maggiore, riferiti sia a persone fisiche che a persone giuridiche di cui si è soci o in cui si rivestono cariche, e in particolare non occupare abusivamente immobili di proprietà del Comune di Gorla Maggiore;
- vi. per le persone giuridiche iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente procedura alla data di presentazione dell'offerta;
- vii. i cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno;
- viii. non essere interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, né di amministrazione controllata, di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né di procedure di cui al D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- ix. non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- x. non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, tenuto conto del tempo trascorso dalla violazione e della gravità della stessa;

- xi. non determinare una situazione di conflitto di interesse con il personale dipendente dell’Ufficio dell’Amministrazione;
- xii. non aver presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritieri;
- xiii. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- xiv. possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, valido alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento ai requisiti specificamente richiesti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., la suddetta attività è preclusa a:

- 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- 3) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- 4) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- 5) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggispeciali;
- 6) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- 7) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lettere b), e), d), e) e f) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante ed a altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per cui è previsto l'accertamento di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

B. Requisiti di capacità economico finanziaria

- referenze bancarie circa la qualità dei rapporti in essere con l'operatore economico, ossia correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con Istituti di credito, assenza di situazioni passive con gli stessi Istituti o con altri soggetti;
- assenza di protesti e il non aver subito procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi, giudizi e procedure di sfratto per finita locazione o morosità negli ultimi cinque anni;
- in aggiunta per le persone giuridiche chiusura in utile di almeno tre Bilanci dell'ultimo quinquennio.

Al momento dell'accettazione della proposta di aggiudicazione, dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante i requisiti dichiarati nelle autocertificazioni di cui sopra.

C. Requisiti tecnici professionali

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

I requisiti professionali devono essere posseduti dal preposto all'attività di

somministrazione (titolare, rappresentante legale o altra persona).

Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare l’attività di somministrazione alimenti e bevande nel territorio regionale, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/36/CE).

I suindicati requisiti morali, tecnico-professionali e di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti dall’interessato al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutta la durata del contratto, compreso, quindi, il periodo conseguente alla rinnovazione del contratto dopo il primo seennio.

La sostituzione del titolare o del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività di somministrazione precedente alla stipula del contratto o sopravvenuta nella vigenza del contratto, così come ogni altra variazione, dovrà essere immediatamente comunicata al Comune di Gorla Maggiore, affinché possa verificare la permanenza dei requisiti morali etecnici-professionali, pena la decadenza dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà stipulare adeguate polizze assicurative R.C.T., R.C.O. e Rischio Locativo, di durata pari a 6 (sei) anni, con i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

Massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e prevederetra le altre condizioni anche l’estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- preparazione e smercio di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute, con un sotto limite di € 500.000,00 per sinistro/anno;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il Conduttore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

Massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro per persona per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Conduttore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e le malattie professionali.

RISCHIO LOCATIVO :

Massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in locazione dal Locatore, con appendice di vincolo a favore del Locatore (polizza che opererà primo rischio assoluto).

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale al momento della stipula del contratto di locazione.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della gara, l'aggiudicatario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Le polizze dovranno coprire l'intera durata del contratto compreso, quindi, anche il periodo conseguente alla rinnovazione del contratto di locazione dopo il primo seennio, tramite apposito rinnovo.

Alla sottoscrizione del contratto e poi annualmente dovranno essere consegnate le copie delle quietanze rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento delle stesse entro i termini stabiliti, comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Il venire meno, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così comela loro significativa riduzione determina la risoluzione del contratto di diritto ex art.1456 c.c.. In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

Il Comune di Gorla Maggiore potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nelle polizze di assicurazione. Il Conduttore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e occorsi all'utenza.

17. PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio per la selezione dell'offerta migliore è quello riconducibile alla c.d. "offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta economica e l'offerta tecnica.

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà in base ai seguenti criteri:

A. OFFERTA TECNICA (massimo 40 punti)

All'Offerta tecnica verranno attribuiti punteggi, per un massimo di 40 punti, secondo i seguenti criteri di premialità:

PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Professionalità/esperienze nella gestione di attività analoghe	<p>Saranno valutate, con il supporto di idonea documentazione inserita nella Busta 2, la professionalità/esperienza del concorrente nella gestione di analoghe attività, desumibili dai titoli di studio e attestati di formazione, dal tempo da cui il concorrente svolge l'attività, dalle referenze professionali e dagli utili/fatturato per le persone giuridiche (riferiti ai bilanci degli ultimi 5 anni)</p> <p>L'assenza di documentazione comprovante quanto dichiarato, determinerà l'impossibilità di valutazione da parte della Commissione.</p>	Fino a 20 punti

<p>Proposta gestionale (relazione: massimo 20 pagine, pari a 10 fogli, allegati compresi)</p>	<p>Sarà valutato il progetto di gestione dell'attività commerciale in termini di attività proposte negli spazi interni ed esterni, di eventuali fasi progressive di sviluppo e di gestione, di adeguatezza e qualità degli arredi e attrezzature, di struttura di organizzazione del personale, di modalità e orari di apertura.</p> <p>La proposta progettuale deve risultare consona e pertinente con l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile.</p> <p>Dovrà essere specificato entro quanti mesi dalla sottoscrizione del contratto e contestuale consegna dell'immobile il concorrente si impegna ad avviare il progetto</p> <p>In particolare verranno valutati i seguenti elementi della proposta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsione di orari di apertura garantiti (5 punti); - Utilizzo gratuito in favore della Amministrazione Comunale per un determinato numero di giorni durante l'anno (5 punti); - Previsione di tariffe agevolate per i cittadini di Gorla Maggiore e per le associazioni del territori (10 punti); 	<p>Fino a 20 punti</p>
	<p>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</p>	<p>40 PUNTI</p>

B. OFFERTA ECONOMICA (massimo 60 punti)

1. Rialzo percentuale sull'importo del canone annuale di locazione fissato a base d'asta pari a € 35.000,00= al netto degli oneri di legge (fino a 40 punti)
2. Incremento dell'importo della fideiussione bancaria (numero di mensilità aggiuntive): numero di mensilità del canone di locazione offerto aggiuntive rispetto alle n. 6 (sei) mensilità richieste dal bando (fino a 20 punti).

All'offerta economica migliore, relativamente a ciascun punto, verrà attribuito il

punteggio massimo. Alle restanti offerte vengono attribuiti punti mediante la seguente formula:

$$PEa = PEmax \cdot Va$$

dove:

- a = indice numerico di riferimento dell'offerta
- Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < Va \leq 1$)
- PEa = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a
- PEmax = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula:

$$Va = \frac{(Ra/Rbest)}{1}$$

dove:

- a = indice numerico di riferimento dell'offerta
- Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < Va \leq 1$)
- Ra = Valore (rialzo) offerto dal concorrente i-esimo
- Rbest = Valore (rialzo) dell'offerta più conveniente.

19. ULTERIORI CONDIZIONI

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le attività oggetto del bando con la massima diligenzae ad assicurare gli standard di sicurezza previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione dei rischi e degli infortuni.

L'aggiudicatario è tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni e da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, eventualmente occorso a utenti del servizio, a operatori, a terzi, a cose e beni mobili ed immobili di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza di eventi verificatisi in relazione all'attività svolta. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto sopravvenuto delle attrezzature e dei beni, anche di proprietà del Comune, impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' inoltre a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione dell'attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi (nel novero dei terzi è incluso il Comune di Gorla Maggiore e i suoi dipendenti).

Il Conduttore è altresì tenuto a garantire il rispetto dei limiti acustici disciplinati da leggi e regolamenti locali, per ogni attività svolta, con particolare riferimento alle ordinanze sindacali per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti nei pubblici esercizi all'aperto notoriamente emesse per il periodo estivo.

20. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere consegnato a mano presso:

UFFICIO PROTOCOLLO nei seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30,
giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 18:00;
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:15.

Il plico deve essere formato con le modalità di seguito indicate:

- a. essere idoneamente sigillato, controfirmato dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica sui lembi di chiusura e con all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, compresa la PEC, e la dicitura: "BANDO DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI COMPENDIO IMMOBILIARE DESTINATO AD AREA POLIFUNZIONALE, COSIDDETTO "AREA FESTE" DI VIA SABOTINO IN GORLA MAGGIORE (VA)";
- b. all'interno del plico devono essere inserite tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati su ciascuna di esse l'intestazione e l'indirizzo del mittente e la dicitura rispettivamente: "Busta 1 - Documentazione, "Busta 2 - Offerta Tecnica", "Busta 3 - Offerta Economica".

BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE

SULLA BUSTA DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: "**BUSTA 1- DOCUMENTAZIONE**"

La busta deve contenere la seguente documentazione:

1. **Allegato A:** "DICHIARAZIONE UNICA", utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al bando di gara (o riprodotto in modo sostanzialmente conforme), sottoscritta in originale dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, con allegati copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, Codice Fiscale, Partita IVA e copia fotostatica di permesso/carta di soggiorno del sottoscrittore se cittadino extra UE;
2. **Requisiti** di capacità economico-finanziaria richiesti al precedente punto 15
 - attestazioni bancarie;
 - autocertificazione circa l'assenza di protesti e il non aver subito procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi, giudizi e procedure di sfratto per finita locazione o morosità negli ultimi cinque anni;
 - in aggiunta, per le persone giuridiche, autocertificazione inerente alla chiusura in utile di almeno tre Bilanci dell'ultimo quinquennio;
3. **Garanzia** sotto forma di deposito cauzionale provvisorio di € 4.200= (quattromiladuecento/00), pari al 2% dell'importo a base d'asta per i primi 6 (sei) anni di locazione, così come disciplinata al punto 12 del presente bando di gara: allegare ricevuta del versamento tramite il sistema PagoPa o assegno bancario circolare o polizza fideiussoria;
4. **Allegato C:** Attestazione di avvenuto sopralluogo presso i locali oggetto di locazione rilasciata dall'Ufficio Patrimonio.

BUSTA 2: OFFERTA TECNICA

SULLA BUSTA DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: "**BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA**"

La busta deve contenere idonee relazioni, con documentazione che ne comprovi i contenuti, riguardanti: 1) professionalità/esperienze nella gestione di attività analoghe e 2) proposta gestionale riferita all'attività commerciale da svolgere (massimo 20 pagine, pari a 10 fogli, allegati compresi) e in particolare:

- Previsione di orari di apertura garantiti;
- Utilizzo gratuito in favore della Amministrazione Comunale per un determinato numero di giorni durante l'anno;
- Previsione di tariffe agevolate per i cittadini di Gorla Maggiore e per le associazioni del

territori:

BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA

SULLA BUSTA DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: “**BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA**”

La busta deve contenere la seguente documentazione:

Allegato B – “Offerta Economica – Rialzo percentuale sull’importo del canone annuale di locazione fissato a base d’asta e numero mensilità aggiuntive ad integrazione delle 6 (sei) mensilità richieste dal bando a titolo di fideiussione bancaria”: il concorrente utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al bando di gara, in competente bollo da 16,00 euro, sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà indicare, in cifre e in lettere, il rialzo percentuale offerto, rispetto al canone di locazione annuale posto a base d’asta e il numero di mensilità aggiuntive, a integrazione delle 6 (sei) mensilità minime richieste dal bando, a titolo di fideiussione bancaria.

21. PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui al presente bando;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici dell’Ente, con l’utilizzo di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento dei dati necessari ai fini dell’assegnazione in locazione comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento;
- d) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti pubblici per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge (es. Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Prefettura, Procura della Repubblica);
- e) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, ove applicabili, i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR;
- f) il titolare del trattamento è il Comune di Gorla Maggiore con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n.19 – 21050 Gorla Maggiore (Varese) - CF e P.IVA 00341490126;
- g) il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti:
 - e-mail istituzionale:
 - recapito postale: Piazza Martiri della Libertà n.19 Gorla Maggiore (VA).

Gorla Maggiore, 21/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

(d.ssa Nicoletta Paganini)

Firmato digitalmente